



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CASTOLDI ANDREA (id FSI 160096)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 6 settembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo "2° Open Week end d'Estate" DE ANGELIS LORENZO (A.N.) che il giocatore CASTOLDI ANDREA non si è presentato al 4° turno entro i 60 minuti di ritardo previsti dal bando. La conclusione del turno avveniva alle 13:53 e, attesi ancora alcuni minuti, l'arbitro ha preso atto della mancanza di comunicazioni da parte del giocatore decidendo di escluderlo dall'abbinamento per il turno successivo previsto alle ore 15.00.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *" Il giocatore che perde una partita a forfait e non avvisa l'Arbitro principale della sua intenzione di proseguire il torneo almeno un'ora prima dell'inizio del turno successivo, può essere escluso immediatamente dal torneo a discrezione dell'Arbitro principale. Lo stesso giocatore deve essere escluso dal torneo qualora la mancanza si ripeta una seconda volta".*

Inoltre, l'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *"Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo.*

Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente".

Pare dunque corretta la decisione arbitrale, mentre la condotta del giocatore viola palesemente il regolamento.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CASTOLDI ANDREA. .

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 9/9/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano